



Comune di Arquata Scrivia

Provincia di Alessandria

P.zza S. Bertelli, 21 – 15061 Arquata Scrivia Tel 0143-600411 - Fax 0143-600417
Codice Fiscale: 00274600063 - Cod. IBAN: IT45 T 05696 01400 000040800X56
P.E.C.: comune.arquatascrivia.al@legalmail.it

Servizio FINANZIARIO Determinazione n. 496 del 22/10/2019

N. per servizio 79

OGGETTO: RINEGOZIAZIONE PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. AI SENSI DEI COMMI DA 961 A 964, ARTICOLO 1, LEGGE 30/12/2018 N. 145 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, relativi ai Responsabili dei Servizi;
- gli artt. 169 e seguenti dello stesso D.Lgs. n. 267/2000, relativi alla gestione del bilancio;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- l'art. 163 comma 3 del D.Lgs nr. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 18/10/1996 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'effettuazione di spese in economia aggiornato con deliberazione C.C. n. 38 del 31-10-2002;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto.

VISTE la deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 36 in data 30/04/18 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali – determinazioni
- n. 42 in data 16/05/19 ad oggetto "Riorganizzazione servizi comunali–ulteriori determinazioni

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del Decreto Sindacale nr. 13 del 30/08/2019 di proroga della nomina dei Responsabili dei Servizi fino al 31/12/2019 adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 267/18.8.2000;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente (adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 22/01/1999 n. 7 e successive modifiche)

ATTESTATA la regolarità amministrativa della procedura seguita ai sensi e per gli effetti del “Regolamento controllo interno di gestione e regolarità delle procedure amministrative” adottato con D.C.C. n. 2 del 31/01/2013;

VISTO il testo unico (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.)

RICHIAMATE altresì le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 16 in data 27/03/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

- della Giunta comunale n. 41 in data 16/05/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

DATO ATTO altresì:

—della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico-gestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d'attribuzione del finanziamento di cui sopra;

— che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione.

VISTO l'articolo 1, comma 867, della Legge 24 dicembre 2017, n. 205;

VISTI l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'art. 147 bis e l'articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (“TUEL”);

VISTI i commi da 961 a 964 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio 2019”); che hanno previsto la possibile rinegoziazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

VISTO che con Decreto del 30 agosto 2019 (“Decreto MEF”) il Ministero dell'economia e delle finanze, in esecuzione di quanto previsto al comma 963, articolo 1 della Legge di Bilancio 2019, ha individuato i mutui che possono essere oggetto di rinegoziazione e i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni;

VISTO che con deliberazione del consiglio comunale nr 34 del 21/10/2019 è stata approvata l'adesione all'operazione di rinegoziazione;

VISTO che sono rispettate tutte le disposizioni normative del TUEL applicabili all'operazione di rinegoziazione;

VISTI i prestiti individuati dall'Ente in base alle condizioni rese note dalla CDP tramite il proprio sito internet in corrispondenza della data di adesione alla rinegoziazione (“Elenco Prestiti”) ed inclusi nell'allegato A al Decreto del Decreto MEF;

VISTO lo schema di contratto di rinegoziazione di cui all'allegato B al Decreto MEF, reso disponibile dalla CDP tramite il proprio sito internet (“Contratto di Rinegoziazione”);

VISTO che, in base a quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto MEF, le delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti mutuatari a garanzia dei mutui oggetto di rinegoziazione restano valide a tutti gli effetti di legge anche successivamente alla rinegoziazione, nei limiti degli importi delle rate di ammortamento da corrispondere da parte di detti enti sulla base del nuovo piano di ammortamento.

RITENUTO:

che l'operazione di rinegoziazione è finalizzata ad una migliore gestione dell'indebitamento dell'Ente in quanto, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, si determina una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico dell'Ente stesso in quanto il tasso di interesse sulla base del quale sono determinati i nuovi piani di ammortamento è inferiore a quello previsto nel piano di ammortamento originario.

che i prestiti oggetto di rinegoziazione (“Prestiti Originari”) sono quelli individuati nell'Elenco Prestiti (“Prestiti Rinegoziati”) e risultano inclusi nell'elenco di cui all'allegato A del Decreto MEF;

che il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Prestito Originario e che pertanto restano confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il Contratto di Rinegoziazione, i termini, le condizioni e gli impegni di cui ai Prestiti Originari, incluse le destinazioni dei medesimi, che continuano ad essere regolati, per quanto compatibile, dal Decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, come successivamente

modificato ed integrato e dalle relative circolari recanti le condizioni generali per l'accesso al credito della CDP, nonché, ove stipulati, dai relativi contratti di rinegoziazione.

- che i Prestiti Rinegoziati hanno scadenza pari a quella indicata, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti (la "Data di Scadenza Post");
- che i Prestiti Rinegoziati sono regolati sulla base del tasso di interesse fisso indicato per ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti (il "Tasso di Interesse Post");
- che il Contratto di Rinegoziazione deve essere stipulato in forma scritta;
- che il debito residuo oggetto di rinegoziazione è, in relazione a ciascun prestito da rinegoziare, quello risultante al 1° gennaio 2019 (il "Debito Residuo Prestito Originario");

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

- 1) di procedere alla rinegoziazione, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge di Bilancio 2019, nonché del Decreto MEF, dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti di seguito riportati :

TABELLA A

Progressivo	N. posizione prestito originario	Debito residuo al 01/01/2019	Tasso fisso prima della rinegoziazione	Scadenza originaria del prestito
			5,533%	31/12/2025
1	4391485/00	34.753,49		
2	4409040/00	47.485,36		
3	4428031/00	81.462,78	4,410	31/12/2023

TABELLA B

Progressivo	N. posizione prestito originario	Debito residuo	Tasso previsionale	Data fine ammortamento
			0,29%	31/12/2025
1	4391485/00	34.753,49		
2	4409040/00	47.485,36		
3	4428031/00	81.462,78	0,097%	31/12/2023

- 2) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto di Rinegoziazione con la CDP;
- 3) di approvare che il debito residuo dei Prestiti Rinegoziati è il debito residuo dei Prestiti Originari risultante al 01/01/2019, indicato in relazione a ciascuno di essi nell'Elenco Prestiti;
- 4) di approvare che l'ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2019, secondo le modalità previste dal Contratto di Rinegoziazione;
- 5) di approvare i Tassi di Interesse Post applicati ai Prestiti Rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun prestito, nell'Elenco Prestiti;
- 6) di approvare integralmente il contenuto dello schema di Contratto di Rinegoziazione di cui all'allegato B al Decreto MEF, reso disponibile dalla CDP tramite il proprio sito internet e di confermare che le

delegazioni di pagamento rilasciate dall'Ente a garanzia dei mutui oggetto di rinegoziazione restano valide a tutti gli effetti di legge anche successivamente alla rinegoziazione, nei limiti degli importi delle rate di ammortamento, indicate nell'Elenco Prestiti, da corrispondere da parte dell'Ente a seguito dell'operazione di rinegoziazione.

- 7) Di obbligarsi a corrispondere il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 30 giugno 2019 (incluso) e fino alla scadenza di ciascun mutuo rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi come indicato nel relativo Nuovo Piano di Ammortamento, ad eccezione della Data di Pagamento del 30 giugno 2019, in corrispondenza della quale l'Ente ha già corrisposto alla CDP una somma pari all'importo a tale data previsto dal relativo Piano di Ammortamento Originario;
- 8) Di prendere atto che Cassa depositi e prestiti S.p.a. corrisponderà all'ente, entro il 30 novembre 2019 e al netto delle eventuali morosità in essere, l'importo pari alla differenza tra la somma versata della rata prevista dal relativo piano di ammortamento originario di ciascun mutuo e la rata prevista al 30 giugno 2019 dal nuovo piano di ammortamento;
- 9) di iscrivere le rate nella parte passiva del bilancio, per il periodo di anni considerato nel relativo piano di ammortamento, nonché di soddisfare per tutta la durata dei mutui medesimi i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate previsti dall'art. 159, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 11) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanze .

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

-giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

oppure in alternativa:

-straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il Responsabile del servizio FINANZIARIO

F.to: GIUSTA dott.ssa ANNA





Contratto di Rinegoziazione per il 2019 dei Mutui MEF

Codice Contratto 02/49.00/001.00

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n.4
00185 Roma
Italia

ARQUATA SCRIVIA, 22/10/2019¹

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto avente ad oggetto la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla CDP e riportati nell'Elenco Prestiti (come di seguito definito), di cui all'Allegato 1 del Contratto di Rinegoziazione (come di seguito definito), contrassegnati con i numeri di posizione ivi indicati. La presente proposta è valida dalla Data di Proposta Contrattuale (come di seguito definita) ed è irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile, fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno 31 dicembre 2019.

* * *

CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE

TRA

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA (di seguito l'**"Ente"**) rappresentato da **ANNA GIUSTA**², nella sua qualità di:

- Dirigente dell'Ufficio/Servizio, in base ai poteri attribuiti dalla legge;
- Responsabile dell'Ufficio/Servizio, in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del TUEL;
- (altro soggetto abilitato per legge);

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 4.051.143.264,00 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, la quale agisce in nome e per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in forza della Convenzione (di seguito definita), rappresentata come specificato in calce al Contratto di Rinegoziazione (come di seguito definito) (di seguito, "**CDP**").

L'Ente e la CDP congiuntamente denominati le "**Parti**".

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

² Unitamente alla presente proposta contrattuale deve essere trasmessa alla CDP attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di stipulazione del Contratto di Rinegoziazione, con allegata la copia del documento d'identità in corso di validità.

Contratto di Rinegoziazione per il 2019 dei Mutui MEF

Codice Contratto 02/49.00/001.00

PREMESSO CHE

- a) la CDP ha concesso all'Ente i prestiti indicati all'Allegato 1 del Contratto di Rinegoziazione (l'**"Elenco Prestiti"**) per farne parte integrante e sostanziale destinati alla realizzazione di Investimenti (come di seguito definiti) e contrassegnati con il numero di posizione ivi indicato (i **"Prestiti Originari"**), il cui Debito Residuo Prestito Originario (come di seguito definito), risulta pari a quanto indicato nell'Elenco Prestiti in relazione a ciascun Prestito Originario;
- b) ai sensi del comma 961 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (la **"Legge di Bilancio"**), i mutui concessi dalla CDP a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 962 dell'articolo 1 della predetta legge, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento;
- c) il comma 962 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio ha individuato le seguenti caratteristiche relative ai mutui che, ai sensi del comma 961 di cui alla Premessa (b) che precede, possono essere oggetto di rinegoziazione:
 - (i) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
 - (ii) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
 - (iii) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
 - (iv) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
 - (v) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
 - (vi) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
 - (vii) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici;
- d) il comma 964 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 ha stabilito che la gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003 (di seguito, la **"Convenzione"**);
- e) con decreto del 30 agosto 2019 (il **"Decreto MEF"**) il Ministero dell'economia e delle finanze, in esecuzione di quanto previsto al comma 963, articolo 1 della Legge di Bilancio, ha individuato i mutui che possono essere oggetto di rinegoziazione e i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni;
- f) ai sensi dell'articolo 1 del Decreto MEF, i mutui specificamente individuati al relativo allegato "A" *"possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione qualora il tasso di interesse sulla base del quale sono determinati i nuovi piani di ammortamento, calcolato ai sensi del successivo articolo 3, comma 1, consenta la riduzione totale delle passività totali a carico degli enti e, pertanto risulti inferiore rispetto a quello previsto nel piano di ammortamento originario"*;
- g) l'Ente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto MEF, intende procedere alla rinegoziazione dei Prestiti Originari riportati nell'Elenco Prestiti (la **"Rinegoziazione"**);
- h) i Prestiti Originari sono inclusi nell'elenco di cui all'allegato "A" del Decreto MEF nel quale sono indicati i mutui ammessi alla rinegoziazione ai sensi dell'articolo 1, commi 961, 962, 963 e 964 della Legge di Bilancio;
- i) i Prestiti Originari sono regolati dal Decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il **"Decreto Ministeriale"**), e dalle relative circolari recanti le condizioni generali per l'accesso al credito della CDP, nonché, ove stipulati, dai relativi contratti di rinegoziazione;

Contratto di Rinegoziazione per il 2019 dei Mutui MEF

Codice Contratto 02/49.00/001.00

- j) l'Ente, con provvedimento³, n.496, assunto in data 22/10/2019, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha disposto la stipula del presente contratto per la rinegoziazione dei Prestiti Originari (la “Rinegoziazione”) sulla base delle condizioni e con le modalità indicate nell'Avviso (come di seguito definito);
- k) l'Ente dichiara di rispettare tutte le disposizioni normative del TUEL applicabili alla Rinegoziazione e, in particolare, di aver previsto la copertura dei connessi oneri;
- l) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per l'accesso alla Rinegoziazione, i documenti indicati come necessari nell'ambito dell'Avviso, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta Contrattuale (come di seguito definita);
- m) l'Ente, unitamente alla presente proposta, trasmette alla CDP: (i) l'Elenco Prestiti, sottoscritto digitalmente, il cui contenuto dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente, (ii) il provvedimento di cui alla precedente Premessa (j), (iii) l'attestazione in merito al possesso, da parte del firmatario, dei poteri di sottoscrizione del Contratto di Rinegoziazione, con allegata la copia del documento d'identità in corso di validità, e (iv) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l'approvazione specifica, da parte dell'Ente medesimo, delle clausole del Contratto di Rinegoziazione cui si applica l'art. 1341, secondo comma del Codice Civile;
- n) l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni della Rinegoziazione, rese note dalla CDP con l'Avviso;
- o) l'Ente, mediante la stipula del Contratto di Rinegoziazione, revoca le eventuali domande di rimborso anticipato, riduzione, variazione di ente pagatore concernenti i Prestiti Originari e prende atto che tali domande resteranno prive di qualsiasi effetto;
- p) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale allegato al Decreto MEF.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1 Oggetto, premesse e definizioni

- 1. Il Contratto di Rinegoziazione regola la Rinegoziazione dei Prestiti Originari. Ciascuno dei Prestiti Originari, così come rinegoziato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione (il “**Prestito Rinegoziato**”) è rimborsato secondo il proprio Nuovo Piano di Ammortamento (come di seguito definito) e conserva la propria autonomia rispetto agli altri Prestiti Rinegoziati. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e salvo che il Contratto di Rinegoziazione disponga diversamente, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un Prestito Rinegoziato non avrà effetto sugli altri Prestiti Rinegoziati, che continueranno ad essere regolati sulla base del Contratto di Rinegoziazione.
- 2. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Rinegoziazione.
- 3. Nel Contratto di Rinegoziazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**Avviso**” indica l'avviso pubblicato nei siti istituzionali della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto MEF;

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni;

“**Codice Etico**” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile nel Sito Internet;

“**Contratto di Rinegoziazione**” indica il presente contratto di rinegoziazione delle condizioni dei Prestiti Originari;

³ Determinazione a contrattare ex art. 192 TUEL o provvedimento avente i medesimi effetti.

Contratto di Rinegoziazione per il 2019 dei Mutui MEF

Codice Contratto 02/49.00/001.00

“**Data di Pagamento**” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 30 giugno 2019 (incluso) e fino alla Data di Scadenza (inclusa);

“**Data di Proposta Contrattuale**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza di ciascun Prestito Originario come indicato altresì nell’Elenco Prestiti;

“**Decreto MEF**” indica il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui alla Premessa (e) del Contratto di Rinegoziazione;

“**Decreto Ministeriale**” indica il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

“**Debito Residuo Prestito Originario**” indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, il debito residuo risultante alla data del 1° gennaio 2019, specificamente indicato nell’Elenco Prestiti;

“**Debito Residuo Prestito Rinegoziato**” indica, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra il Debito Residuo Prestito Originario e la somma delle quote capitale rimborsate ai sensi di ciascun Prestito Rinegoziato;

“**Delegazione di Pagamento**” indica la delegazione di pagamento rilasciata a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti da ciascun Prestito Originario;

“**Elenco Prestiti**” ha il significato attribuito nella Premessa (a) al Contratto di Rinegoziazione;

“**Ente**” indica l’ente locale che sottoscrive il Contratto di Rinegoziazione;

“**Investimento**” indica la destinazione originaria di ciascun Prestito Originario ovvero la diversa destinazione autorizzata dalla CDP a titolo di diverso utilizzo;

“**Modello D. Lgs. 231/01**” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;

“**Nuovo Piano di Ammortamento**” ha il significato a tale termine attribuito al comma 1 dell’Articolo 2 (Ammortamento dei Prestiti Rinegoziati) del Contratto di Rinegoziazione;

“**Piano di Ammortamento Originario**” indica il piano di ammortamento originario di ciascun Prestito Originario, come regolato dal Decreto Ministeriale, dalle relative circolari recanti le condizioni generali per l’accesso al credito della CDP, nonché, ove stipulati, dai relativi contratti di rinegoziazione;

“**Prestito Originario**” indica ciascun prestito incluso nell’Elenco Prestiti, come specificato nella Premessa (a) del Contratto di Rinegoziazione, come regolato dal Decreto Ministeriale, dalle relative circolari recanti le condizioni generali per l’accesso al credito della CDP, nonchè, ove stipulati, dai relativi contratti di rinegoziazione;

“**Prestito Rinegoziato**” indica ciascun Prestito Originario, così come rinegoziato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;

“**Rate Semestrali**” ha il significato di cui al comma 1 dell’Articolo 2 (*Ammortamento dei Prestiti Rinegoziati*) del Contratto di Rinegoziazione;

“**Rinegoziazione**” ha il significato attribuito nella Premessa (g) del Contratto di Rinegoziazione;

“**Sito Internet**” indica il Sito Internet della CDP, www.cdp.it;

“**Somma Pagata**” ha il significato a tale termine attribuito al comma 2 dell’Articolo 2 (*Ammortamento dei Prestiti Rinegoziati*);

“**Tasso di Interesse Post**” ha il significato attribuito nell’Articolo 3 (*Interessi*) del Contratto di Rinegoziazione;

“**TUEL**” indica il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni.

4. A meno che il contesto richieda altrimenti, i termini utilizzati nelle definizioni al singolare valgono anche per il plurale, e vice-versa, e i termini utilizzati nelle definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.
5. I riferimenti a una “Premessa” e/o “Articolo” e/o “Paragrafo” e/o “Allegato” indicano una premessa e/o articolo e/ o paragrafo e/o allegato del Contratto di Rinegoziazione.

Articolo 2 Ammortamento dei Prestiti Rinegoziati

1. Le Parti concordano che, con effetto dal 1° gennaio 2019 (incluso) e fino alla Data di Scadenza, l’ammortamento di ciascun Debito Residuo Prestito Originario è effettuato secondo un nuovo piano di ammortamento a tasso fisso, determinato sulla base del Tasso di Interesse Post, che verrà inviato dalla CDP all’Ente entro il 31 dicembre 2019 (i “**Nuovi Piani di Ammortamento**”). I Nuovi Piani di Ammortamento

Contratto di Rinegoziazione per il 2019 dei Mutui MEF

Codice Contratto 02/49.00/001.00

prevedono rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi (le “**Rate Semestrali**”), i cui importi sono indicati nell’Elenco Prestiti e in ciascun Nuovo Piano di Ammortamento.

2. L’Ente si obbliga a corrispondere in corrispondenza di ogni Data di Pagamento l’importo di ciascuna Rata Semestrale come indicato nel relativo Nuovo Piano di Ammortamento, ad eccezione della Data di Pagamento del 30 giugno 2019, in corrispondenza della quale l’Ente ha già corrisposto alla CDP una somma pari all’importo a tale data previsto dal relativo Piano di Ammortamento Originario (la “**Somma Pagata**”).
3. La CDP si obbliga a corrispondere all’Ente, entro il 30 novembre 2019 e al netto delle eventuali morosità in essere, una somma pari alla differenza tra (i) la Somma Pagata e (ii) l’importo dovuto dall’Ente in corrispondenza del 30 giugno 2019 ai sensi del relativo Nuovo Piano di Ammortamento.

Articolo 3 Interessi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 (incluso) sul Debito Residuo Prestito Rinegoziato maturano interessi al tasso fisso nominale annuo fissato ai sensi dell’articolo 3 del Decreto MEF e indicato nell’Elenco Prestiti (il “**Tasso di Interesse Post**”).
2. Gli interessi, nella misura rideterminata ai sensi del Contratto di Rinegoziazione sulla base del Tasso di Interesse Post ed indicata in ciascun Nuovo Piano di Ammortamento, sono corrisposti dall’Ente alle condizioni e con le modalità previste in relazione a ciascun Prestito Originario.
3. Qualora il Tasso di Interesse Post configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il Tasso di Interesse Post applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
4. Le Parti prendono atto e riconoscono che il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Prestito Originario e, pertanto, non si applica al Tasso di Interesse Post la disciplina relativa ai tassi di interesse massimi per i prestiti di scopo della CDP di cui all’Articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.

Articolo 4 Garanzia

Ai sensi del Contratto di Rinegoziazione l’Ente, per quanto occorrer possa, espressamente riconosce e conferma che, a seguito della Rinegoziazione e nei limiti degli importi delle Rate Semestrali da corrispondere ai sensi di ciascun Nuovo Piano di Ammortamento, le Delegazioni di Pagamento continuano a essere pienamente valide ed efficaci a tutti gli effetti di legge, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti da ciascun Prestito Rinegoziato.

Articolo 5 Dichiarazioni ed Impegni dell’Ente

1. L’Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul Sito Internet..
2. Fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 7 (Conferma delle previsioni) e dal comma 3 che segue, l’Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01:
 - a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla lettera a) che precede; e

Contratto di Rinegoziazione per il 2019 dei Mutui MEF

Codice Contratto 02/49.00/001.00

- c) i collaboratori esterni della CDP.
3. Le Parti convengono espressamente che tutti gli impegni assunti dall'Ente in relazione a ciascun Prestito Originario, in quanto compatibili con il Contratto di Rinegoziazione, rimangono fermi e vincolanti.

Articolo 6
Recesso e risoluzione

1. Qualora (i) uno qualsiasi degli impegni di pagamento di qualsiasi somma, per capitali o interessi, dovuta ai sensi dei Prestiti Rinegoziati non sia adempiuto ovvero (ii) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'Articolo 5 (Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente) che precede non sia adempiuto e/o (iii) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi dell'Articolo 5 (Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente) che precede si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di:
 - (a) entro il 31 dicembre 2019, recedere dal Contratto di Rinegoziazione, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali l'Ente abbia reso le predette dichiarazioni e/o garanzie ovvero si sia verificato l'inadempimento; ovvero
 - (b) a seconda dei casi, risolvere ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile ovvero revocare, i Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali si sia verificata almeno una delle circostanze di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), secondo le modalità e con le conseguenze previste in relazione a ciascun Prestito Originario.
2. Resta in ogni caso ferma la facoltà della CDP di, a seconda dei casi, risolvere o revocare i Prestiti Rinegoziati ai sensi di quanto già previsto in relazione ai Prestiti Originari.
3. In caso di esercizio della facoltà di cui al Paragrafo (a) del comma 1 che precede, il recesso si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione all'Ente, mediante telefax, PEC o lettera raccomandata a/r, dell'esercizio della facoltà di recedere e, di conseguenza, ai Prestiti Rinegoziati oggetto del recesso non sarà applicabile il Contratto di Rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le norme regolanti i Prestiti Originari, ossia, a seconda dei casi, quelle stabilite dal Decreto Ministeriale, dalle relative circolari recanti le condizioni generali per l'accesso al credito della CDP, nonché, ove stipulati, dai relativi contratti di rinegoziazione, restando ferma la validità ed efficacia delle Delegazioni di Pagamento in relazione a quanto dovuto dall'Ente ai sensi dei Piani di Ammortamento Originari. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna pretesa di corrispettivo, a qualsiasi titolo, da parte dell'Ente, ivi compreso il risarcimento dei danni.
4. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel Contratto di Rinegoziazione fossero state veritieri, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 7
Conferma delle previsioni

1. Il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione dei rapporti obbligatori relativi a ciascun Prestito Originario.
2. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il Contratto di Rinegoziazione, i termini, le condizioni e gli impegni di cui ai Prestiti Originari, incluse le destinazioni dei medesimi, che continuano ad essere regolati, per quanto compatibile, dal Decreto Ministeriale e dalle relative circolari recanti le condizioni generali per l'accesso al credito della CDP e dai relativi contratti rinegoziazione.

Contratto di Rinegoziazione per il 2019 dei Mutui MEF

Codice Contratto 02/49.00/001.00

**Articolo 8
Comunicazioni**

1. Qualsiasi comunicazione relativa ai Prestiti Rinegoziati, dovrà essere inviata a mezzo telefax, PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax o la ricevuta di avvenuta consegna, se inviata per PEC:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax: da 06/4221.4026
PEC: cdpspa@pec.cdp.it
Att.: Finanziamenti Enti Pubblici

Ente:

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA
PIAZZA SANTO BERTELLI N. 21
15061
Fax: 0143/600417
PEC:comune.arquatascrivia.al@legalmail.it
Att.:RESPONSABILE SERVIZIO FINANZE

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato.

**Articolo 9
Foro competente**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Rinegoziazione, o comunque ad esso relativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**Articolo 10
Trattamento fiscale**

Il Contratto di Rinegoziazione è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

* * * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente proposta da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

ANNA GIUSTA ISTRUTTORE DIRETTIVO

Contratto di Rinegoziazione per il 2019 dei Mutui MEF

Codice Contratto 02/49.00/001.00

[FIRMA ENTE LOCALE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole

PER ACCETTAZIONE

- Articolo 4 (Garanzia)
- Articolo 5 (Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente)
- Articolo 6 (Recesso e risoluzione)
- Articolo 9 (Foro competente)

ANNA GIUSTA ISTRUTTORE DIRETTIVO

[FIRMA ENTE LOCALE]

PER ACCETTAZIONE

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

Contratto di rinegoziazione per il 2019 dei Mutui MEF

Codice Contratto 02/49.00/001.00

Approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341, secondo comma del Codice Civile



Codice Ente 0000057

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

lì, ARQUATA SCRIVIA , 22/10/2019

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA (di seguito l’“**Ente**”) rappresentato da **ANNA GIUSTA**, nella sua qualità di:

- Dirigente dell’Ufficio/Servizio, in base ai poteri attribuiti dalla legge;
 Responsabile dell’Ufficio/Servizio, in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del TUEL;
 _____ (altro soggetto abilitato per legge);

dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole contenute:

nel contratto di rinegoziazione codice 02/49.00/001.00:

- Articolo 4 (Garanzia)
- Articolo 5 (Dichiarazioni ed Impegni dell’Ente)
- Articolo 6 (Recesso e risoluzione)
- Articolo 9 (Foro competente)

ANNA GIUSTA ISTRUTTORE DIRETTIVO

[FIRMA ENTE LOCALE]

[SOTTOSCRITTORE DEL CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE CODICE ENTE 0000057 IN RAPPRESENTANZA DELL’ENTE LOCALE]



Codice contratto 02/49.00/001.00

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 **ROMA**

ATTESTAZIONE IDENTITA' E POTERI FIRMATARIO CONTRATTO

Codice Ente: 0000057

Il sottoscritto ANNA GIUSTA, nato a BARI (BA) il 15/08/1962, codice fiscale GSTNNA62M55A662D nella sua qualità di ISTRUTTORE DIRETTIVO dell'ente COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

DICHIARA

di essere munito dei poteri di stipulazione del Contratto di Rinegoziazione, attribuiti da DECRETO SINDACALE con provvedimento n° 13 del 30/08/2019.

ARQUATA SCRIVIA, li 22/10/2019

ANNA GIUSTA ISTRUTTORE DIRETTIVO

(Firma e Timbro dell'Ente locale)